

TRIBUNALE DI IVREA

in composizione collegiale

Nella persona dei magistrati:

Dott.ssa Stefania Frojo - Presidente

Dott. Alessandro Petronzi - Giudice

Dott.ssa Federica Lorenzatti - Giudice est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 2931/2019

promossa da:

B. S.n.c. di B.D. & C., con sede in P. (N.) Viale dei T. n. 17 iscritta nel registro delle imprese di N., codice fiscale (...), in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Stefano Bottacchi, domiciliata a Milano, via Illica n. 5 e dall'avv. Monica A. Rossi, giusta procura in calce all'atto di citazione;

-ATTRICE -

contro:

la Sig.ra R.S., (C.F. (...)) residente in V. (T.), Via M. n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto del Foro di Torino ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 191, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

e contro:

F.C., nato a C. (T.) il giorno (...), residente in C. (V.), via F. n. 33, c.f. (...);

- CONVENUTO CONTUMACE-

avente per oggetto: l'azione revocatoria e in via surrogatoria l'azione di riduzione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la B. S.n.c. di B.D. & C. ha evocato in giudizio la sig.ra R.S. e il sig. C.F. titolare dell'omonima Azienda Agricola al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra articolate.

Parte attrice ha premesso di essere creditrice della somma di Euro 45.302,35 nei confronti del sig. C.F. in forza decreto ingiuntivo esecutivo n. 426/2015 emesso dal Tribunale di Novara in data 01.04.2015 e di avere tentato invano plurime esecuzioni immobiliari nei riguardi di F.C. al fine di vedere soddisfatto il proprio credito senza sortire alcun esito positivo a causa delle complesse triangolazioni di denaro e trasferimenti dei crediti dell'azienda agricola.

Deduceva ancora l'attrice che tutte le esecuzioni intraprese erano esitate negativamente non riuscendo ad aggredire il patrimonio del debitore e di aver appreso nel frattanto (in seguito ad alcune verifiche) che al decesso del signor A.C. (padre del debitore), avvenuto il 18 novembre 2015,

i signori F.C. e R.S. (rispettivamente marito e moglie) avevano acquistato iure hereditatis la proprietà dei terreni già di proprietà del sig. A.C..

In particolare, evidenziava l'attrice che dalla denuncia di successione (trascritta in data 4 ottobre 2017 - R.G. 50846 R.P. 34318) risultava che il signor A.C. avesse trasmesso agli eredi i seguenti beni immobili, come di seguito suddivisi:

a) al figlio, F.C.:

porzione di $\frac{1}{2}$ di proprietà delle Unità censite al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...) e (...), Foglio (...), particella (...);

- porzione di $\frac{1}{2}$ di proprietà delle Unità censite al Catasto terreni del Comune di Chivasso (TO), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...) e (...).

b) alla nuora, R.S.:

- l'intera proprietà delle Unità censite al Catasto Fabbricati del Comune di Verolengo (TO), Foglio (...), particella (...), sub. (...), Foglio (...), particella (...), sub. (...), Foglio (...), particella (...), sub. (...);

- intera proprietà delle Unità censite al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO), Foglio (...), particelle (...) e (...), Foglio (...), particella (...);

- intera proprietà delle Unità censite al Catasto terreni del Comune di Chivasso (TO), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...)

Precisava ancora l'attrice che -sempre da verifiche eseguite presso i registri immobiliari- aveva appreso che il F.C. con atto notarile pubblico di accettazione tacita di eredità a rogito del notaio M.C.D.C. in data (...), rep n. (...), era quindi divenuto proprietario dei predetti beni: unità immobiliari censite al Catasto terreni del Comune di Chivasso (TO), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...); unità immobiliari censite al Catasto terreni del Comune di Verolengo (TO), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particella (...), (...), (...) e (...); beni dei quali aveva disposto proprio lo stesso giorno trasferendo la proprietà dei medesimi a titolo gratuito a R.S. con R.N. Dott. M.C.D.C. in data (...), rep n. (...).

La predetta cessione a favore della sig.ra R.S. nel rogito notarile veniva contestualizzata quale atto di cessione a tacitazione di ogni pretesa patrimoniale fra i coniugi separati.

In particolare, era evidenziata la seguente causale di trasferimento "a titolo di contributo al mantenimento della signora S. e a stralcio di ogni ulteriore pretesa tra le parti in ragione della loro separazione personale", in adempimento di un accordo di separazione consensuale ai sensi dell'art. 710 c.p.c., omologato da codesto Ill.mo Tribunale con decreto del 26 aprile 2016.

Parte attrice evidenziava ancora -sotto distinto e connesso profilo- come il sig. A.C. avesse con testamento olografo nominato erede universale la nuora R.S., con un atto di disposizione chiaramente lesivo della quota di legittima del figlio; testamento che -contro ogni probabilità- non era stato né impugnato, né contestato.

Concludeva, quindi, parte attrice evidenziando come l'atto di disposizione compiuto dai coniugi (con R.N. Dott. M.C.D.C. in data (...), rep n. (...)) fosse chiaramente lesivo delle ragioni dei creditori e posto in essere con evidente e pervicace intento elusivo dacché non era stata nemmeno presentata la domanda di divorzio fra i sigg. C.S., pur essendo decorso un ampio lasso temporale. Vi erano i presupposti, pertanto, per dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo venendo in luce tutte le circostanze fattuali per invocare l'azione revocatoria.

Del pari, in via subordinata, parte attrice evidenziava, in ogni caso, come vi fosse la possibilità ulteriore per l'odierna creditrice di agire in via surrogatoria e chiedere la riduzione delle disposizioni lesive del testamento olografo del sig. A.C., che avevano danneggiato la quota di legittima del figlio F.C. (e dunque i creditori dello stesso), lasciando quasi l'intero patrimonio relitto a favore del coniuge R.S..

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra R.S. contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto ed evidenziando in sintesi che:

- l'atto di trasferimento dei cespiti a favore dell'odierna convenuta era avvenuto del tutto legittimamente poiché la stessa S. aveva prestato per lungo tempo prestazioni di lavoro nell'azienda agricola del marito senza ricevere alcun emolumento;

- i coniugi separandosi, per ovviare anche ad un contenzioso avanti al giudice del lavoro che avrebbe visto soccombente il C., avevano deciso di comune intesa di stipulare detto rogito (accordo a latere della separazione) in forza del quale il marito aveva trasferito gratuitamente detti cespiti a titolo di

contributo al mantenimento e a saldo e stralcio di ogni ulteriore rapporto di debito/credito tra i coniugi;

- l'atto, pertanto, non solo non era lesivo dei creditori ma rispettava un nobile intento;

- del pari il testamento olografo non poteva dirsi lesivo della quota di legittima del figlio, poiché nello stesso il de cuius dava atto di avere versato cospicui acconti a favore del figlio in vita e che, in ogni caso, allo stesso spettavano molti beni mobili di rilevante valore; beni mai in concreto aggrediti dalla creditrice, pur avendone avuto piena facoltà.

Nessuno si costituiva in giudizio per C.F. e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Giudice -dopo aver invitato le parti ad esperire la mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo- concedeva i termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. La causa perviene ora in decisione dopo la precisazione delle conclusioni del 28.02.022 e concessione dei termini abbreviati per il deposito di conclusionali e repliche.

In via preliminare, occorre dare conto che la presente controversia è riservata alla decisione Collegiale, tenuto conto che l'attrice in via principale ha chiesto, altresì, di agire in riduzione in via surrogatoria, allegando la lesione della quota di legittima del proprio debitore F.C. derivante dalle disposizioni testamentarie assunte dal padre sig. A.C., giusto testamento olografo pubblicato in data (...) Notaio A.D. n. 11306 repertorio, n. (...).

Procedendo, però, con ordine verrà esaminata dapprima la domanda di revocatoria e solo in seguito verrà trattata la questione in ordine alla disposizione lesiva.

I) L'azione revocatoria

La domanda risulta fondata per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo.

I presupposti soggettivi

Sussiste, innanzitutto, la posizione creditoria che legittima la B. S.n.c. di B.D. & C all'esercizio della actio pauliana.

Dal doc. n 6 (fasc. attoreo) si evince chiaramente come la società B. snc abbia conseguito nei riguardi di F.C., titolo esecutivo n. 426/2015, in data 1 aprile 2015 emesso dal Tribunale di Novara, in forza del quale ha consacrato il proprio diritto di credito pari ad Euro 45302, 35, oltre interessi e spese di procedura

Il prefato titolo risulta mai opposto dal C. e in forza dello stesso sono state radicate in odio al debitore le plurime procedure esecutive per cui è causa.

Peraltro, occorre qui rilevare che ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 9440/2004: "Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. ...").

In conclusione, non solo sussiste la situazione giuridica soggettiva che legittima la B. snc all'esercizio dell'actio pauliana, ma anche l'antiorità del credito stesso rispetto agli atti aggrediti: infatti l'atto dispositivo del patrimonio del C. è stato posto in essere nel mese di ottobre 2017 giusto rogito Notaio M.C.D.C.D.T., in data (...), rep. (...).

Sulle conseguenze di questa ricostruzione cronologica si dirà nel paragrafo dedicato al consilium fraudis.

I presupposti oggettivi

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dal c.d. eventus damni; ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.

Secondo la giurisprudenza non deve ritenersi necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (in tal senso: Cass., sentenza n. 16464/2009; Cass., sentenza 7452/2000). Quindi l'eventus damni non si concreta necessariamente in un depauperamento del patrimonio del debitore, né tantomeno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo risolversi semplicemente in una maggior difficoltà o incertezza o

dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (così Cass., sentenza n. 19234/2009; Cass., sentenza 27718/2005).

Inoltre, il danno (o meglio, il pericolo di danno) può concernere anche la qualità dei beni che formano oggetto della garanzia patrimoniale: rileva, quindi, anche la sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili e non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr. Cass., sentenza n. 25490/2008; Cass., sentenza n. 7767/2007).

Nella specie il requisito dell'*eventus damni* (nell'accezione sopra evidenziata) può dirsi integrato, perché il C. ha disposto dei predetti cespiti (sottraendoli alla garanzia del creditore) cedendoli a titolo gratuito alla di lui moglie, odierna convenuta e adducendo tale atto dispositivo come non foriero di danni, poiché sarebbero residuati ancora altri beni utilmente aggredibili dalla B. snc.

In realtà tale affermazione appare del tutto destituita di fondamento, atteso che non è fornita alcuna prova dell'esistenza reale di beni mobili, utili a soddisfare il credito dell'odierna attrice in capo al F.C. e, del pari, comunque si ha motivo di argomentare che il soddisfacimento del credito appare gravemente compromesso atteso che il debitore si è comunque spogliato dei propri beni sottraendoli alle garanzie dei creditori, beni che secondo un ordine pratico certamente rappresentano una maggior utilità di soddisfacimento rispetto a sparuti beni mobili di cui, peraltro, non si ha contezza del valore.

La sig.ra S. ha obiettato che la B. snc avrebbe potuto pur sempre rivalersi sui beni mobili del C.F. ma, in senso contrario, è agevole obiettare che nulla è dato sapere in ordine all'effettivo valore degli stessi, che potrebbe anche essere pari a zero.

A tale proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si riduce alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione: a tal punto l'onere della prova dell'insussistenza dell'*eventus damni* graverà sul convenuto, che dovrà dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (cfr. Cass., sentenza n. 7767/2007; Cass., sentenza n. 15265/2006).

In definitiva, spettava al sig. C.F. dimostrare che il suo patrimonio comprendeva altri cespiti immobiliari e/o mobiliari e che, pertanto, gli atti di disposizione patrimoniale aggrediti con l'*actio pauliana* non possano ritenersi pregiudizievoli.

Tale dimostrazione non è stata fornita, perché il convenuto è rimasto contumace e, dunque, non ha allegato, né offerto di provare la consistenza del suo patrimonio; la sig.ra S., dal canto suo, non ha fornito alcun contributo all'indagine.

Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto e che l'eventus damni può dirsi integrato.

c) L' ATTO DI DISPOSIZIONE SOGGETTO A REVOCATORIA

Chiarito quanto precede, occorre soffermarsi sulle peculiari caratteristiche dell'atto dispositivo di cui si discute.

Già si è detto in ordine all'idoneità dello stesso ad incidere in senso negativo sulla consistenza (anche in termini qualitativi) della garanzia patrimoniale generica, ma in questa sede occorre approfondire il profilo della sua effettiva revocabilità.

Il trasferimento della proprietà degli immobili di proprietà del C. a favore della S. è stato posto in essere in adempimento dell'obbligo assunto dal sig. C.F. in sede di separazione (cfr. rogito prodotto doc. 24 fasc. attoreo pagina 3, che richiama le premesse ove si fa cenno al verbale di separazione consensuale del 12 aprile 2016 innanzi al Tribunale di Ivrea RG 417/2016, omologato con decreto del medesimo Tribunale in data 26.04.2016).

Ciò non toglie che l'atto dispositivo in esame sia senz'altro assoggettabile a revocatoria, in ossequio al seguente principio di diritto: "È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c." (Cass., sentenza n. 17612/2018; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. 1144/2015; Cass., sentenza n. 1404/2016; Cass., sentenza n. 13364/2015).

Il principio enunciato dalla Cassazione costituisce applicazione della regola generale secondo cui la non assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, stabilita dall'art. 2901, comma 3, c.c., deve intendersi riferita all'adempimento in senso tecnico e non trova, pertanto, applicazione con riguardo agli atti estintivi dell'obbligazione di natura negoziale, quale ad esempio la datio in solutum.

Rimane il problema di stabilire se il trasferimento dei cespiti a favore della S. possa essere qualificato come atto a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.

Il dubbio sorge perché l'onerosità dell'atto rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. dipende dall'esistenza di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, che non deve necessariamente radicarsi in un contratto a prestazioni corrispettive e nemmeno deve necessariamente corrispondere alla perdita subita, purché sia capace di costituire la ragione giustificativa.

In effetti, come ha chiarito la Suprema Corte : "gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o ai tratti propri della "donazione" e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettivo onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale" (Cass., sentenza n. 5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n. 15603/2005).

Non è questa la sede per interrogarsi sull'effettività della crisi coniugale, anche se desta perplessità il tempismo perfetto con cui sono seguiti gli eventi.

Peraltro, è significativo notare come dopo l'omologa non sia seguita la domanda di divorzio.

Occorre, piuttosto, concentrarsi sul carattere oneroso o gratuito del trasferimento.

Il criterio per stabilire in concreto se l'atto dispositivo in esame si inserisca "nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali" (Cass., sentenza n. 10443/2019) è stato ben delineato dalla più attenta giurisprudenza di merito, la quale ha

rilevato come, nel caso di trasferimento immobiliare effettuato nell'ambito della separazione personale tra coniugi, si sia in presenza di un negozio a titolo oneroso laddove il trasferimento trovi titolo unicamente nei pregressi rapporti di natura economica e nella necessità di darvisistemazione, e solo nel momento della dissoluzione del vincolo; più precisamente, l'onerosità della attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma deve emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Trib. Frosinone 24/1/2020).

Ebbene, nel caso di specie non emerge - a giustificazione della cessione gratuita dei beni - alcuna esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra S.. Per meglio dire, pur essendo menzionata la cessione dei beni, per far fronte e retribuire in qualche modo il lavoro svolto dalla moglie all'interno dell'azienda agricola, in realtà non viene allegata alcuna prova della circostanza che tale cessione sia avvenuta per siffatta ragione e che sia vero e reale che la signora non abbia mai percepito redditi.

Resta fermo che, in ossequio al criterio della vicinanza della prova, gli elementi utili per effettuare l'operazione di qualificazione giuridica dell'atto dispositivo in esame nel senso dell'onerosità avrebbero dovuto essere forniti dal sig. C.F. che però è rimasto contumace e, pertanto, non ha allegato alcunché.

Ed infatti tutte le circostanze rilevanti al fine di quantificare l'eventuale credito della convenuta costituita (ammesso e non concesso che questo credito sia effettivamente sussistente) sono state introdotte soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi dopo il maturare della preclusione per l'attività assertiva.

In conclusione, il trasferimento dei cespiti a favore della S. deve considerarsi atto a titolo gratuito (come espressamente dichiarato nel Rogito notarile) e, comunque, privo di reale giustificazione.

D) LA POSIZIONE DEL DEBITORE

Affinché l'atto venga revocato è necessario, altresì, che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fraudolento. Tuttavia, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, per aversi consilium fraudis non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investe genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori

complessivamente considerati (cfr. Cass., sentenza n. 2792/2002; Cass., sentenza n. 7262/2000; Cass., sentenza n. 987/1989). La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., sentenza n. 17867/2007; Cass., sentenza n. 1759/2006).

Nel caso di specie, il consilium fraudis può desumersi con certezza dalle seguenti circostanze, munite di elevato valore sintomatico:

-il signor F.C. si è progressivamente spogliato del proprio patrimonio in danno al creditore non appena ricevuta la notifica del titolo esecutivo emesso il 01.04.2015 dal Tribunale di Novara.

- con contratto del 16 aprile 2015 F.C. e la moglie R.S. hanno concesso in affitto ultranovennale pro quota tutti i terreni agricoli di loro proprietà all'Azienda A.S. S.r.l., della quale la sig.ra S. è socia e amministratrice (doc. 8 fascicolo attoreo);

- con contratto stipulato nella stessa data del 16 aprile 2015 F.C. ha concesso in affitto alla Società A.S. il ramo di azienda della propria impresa individuale, avente ad oggetto i terreni condotti in affitto e i titoli necessari per l'ottenimento dei contributi PAC; anche qui è evidente l'intento elusivo delle ragioni creditorie (doc. (...));

- con atto in data 8 giugno 2015 F.C. ha ceduto tutti i crediti nei confronti dell'Azienda A.S. in favore di B. s.r.l.s., come dichiarato nel proc. esecutivo presso terzi n. 1388/2015 R.G.E. proposto da B. s.n.c. (docc. 12 - 14 fascicolo attoreo);

- ed ancora il 18 novembre 2015 è deceduto il signor A.C., padre del debitore e comproprietario dei beni immobili concessi in affitto all'Azienda A.S.;

- il 4 ottobre 2017 F.C. e R.S. hanno presentato denuncia di successione, in qualità di eredi del signor A.C. (doc. 21);

- in data 19 ottobre 2017 C. e R.S. hanno stipulato atto di accettazione tacita dell'eredità (doc. 23);

- con atto stipulato nella stessa data del 19 ottobre 2017 F.C. ha trasferito a R.S. la proprietà di tutti i beni immobili dei quali era proprietario (doc. 24);

Le operazioni compiute dimostrano che il signor C. era indubbiamente consapevole del pregiudizio che stava arrecando alle ragioni creditorie di B. s.n.c. e tale consapevolezza, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, integra da sola il presupposto della scientia damni ai sensi dell'art. 2901, n. 1, cod. civ. (Cass. 27 settembre 2018 n. 23326);

Gli indizi di cui sopra superano ampiamente la soglia di gravità, precisione e concordanza fissata dall'art. 2729, comma 1, c.c., perciò inducono a ritenere provato che il sig. F.C. fosse consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento. Anzi, a ben vedere la cronologia degli eventi è talmente significativa da indurre a ravvisare addirittura la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni di quel determinato creditore, cioè il dolo specifico.

Anche a non voler condividere questa conclusione, sarebbe comunque sufficiente considerare che l'atto dispositivo compiuto ha avuto ad oggetto, per quanto consta, gli unici beni immobili di rilievo che confluivano nel patrimonio del sig. C.; quindi - visto lo "svuotamento" della garanzia patrimoniale generica, privata dei beni di maggior valore e facilmente aggredibili - è giocoforza concludere nel senso che l'odierno convenuto era ben conscio del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alla classe dei creditori complessivamente considerati; atteggiamento psicologico, questo, sufficiente ad integrare il *consilium fraudis* nell'accezione accolta dalla consolidata giurisprudenza sopra citata.

L'esigenza di certezza del traffico giuridico impone che, a fronte di un atto di disposizione caratterizzato dall'*eventus damni* e dal *consilium fraudis* del debitore, la posizione dei terzi trovi protezione solamente laddove il suo acquisto sia stato a titolo oneroso (e comunque, anche in questo caso, alla sola condizione che essi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore). Quindi per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., sentenza n. 12045/2010; Cass., sentenza n. 5072/2009; Cass., sentenza n. 29869/2008).

Nel caso in esame, per le ragioni esposte sopra, si è in presenza di un atto dispositivo a titolo gratuito, quindi nessuna indagine deve essere espletata in ordine alla *participatio fraudis* della sig.ra S., la quale comunque, tenuto conto delle molteplici circostanze fattuali rappresentate, non si ha ragione di dubitare che fosse perfettamente consapevole di ledere le ragioni creditorie.

Sussistendo - con riferimento all'atto contestato con la *actio pauliana* - tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., la domanda della B. snc merita integrale accoglimento.

Conseguentemente, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell'attrice:

-l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito a rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (...), rep. (...), trascritto presso l'Ufficio Provinciale di T. dell'Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927, con il quale il signor F.C. ha trasferito alla signora R.S. le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Verolengo e Chivasso e precisamente:

- la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...), (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);

- la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...);

- la propria quota di proprietà pari a $\frac{1}{2}$ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio (...), particelle (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);

- la propria quota di proprietà pari a $\frac{1}{2}$ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...).

II)L'azione surrogatoria ai sensi degli artt. 553 e 2900 c.c.

Sempre in via principale la creditrice ha chiesto di esercitare l'azione surrogatoria ai sensi degli artt. 553 e 2900 cod. civ. in relazione alle disposizioni contenute nel testamento olografo del sig. A.C. (pubblicato in data (...) al n. 11306 del repertorio n. (...) della raccolta notaio A.D.D.S.) il quale aveva nominato sua erede universale la signora S.R., estromettendo di fatto in larga parte dall'eredità l'unico figlio F.C.. La domanda astrattamente fondata non può essere accolta stante la genericità delle allegazioni, nonché tenuto conto che non si è in presenza di una vera e propria inerzia del debitore.

Ed infatti, pur essendo ammissibile per il creditore agire in via surrogatoria per ottenere la riduzione di una disposizione testamentaria lesiva del patrimonio del proprio debitore, in punto vedasi diffusamente Cassazione civile , sez. II, 20/06/2019 , n. 16623 a tenore della quale: "È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della

domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori, occorre tuttavia che il creditore alleghe specificamente le ragioni del perché la disposizione per cui si agisce in riduzione sia lesiva.

Nel merito, ritiene questo Collegio che la domanda risulti infondata perché l'attrice non ha sviluppato allegazioni specifiche in punto lesione di legittima e, quindi, non ha messo in condizione il giudice di accertare il pregiudizio a cui fa riferimento l'articolo 2900 c.c.

In punto vedasi la più accorta giurisprudenza di merito, Tribunale, Pesaro 11/08/2005, n. 604 la quale ha chiarito quanto segue: "premesso che l'azione di riduzione degli atti lesivi della quota di riserva può essere esercitata anche in via surrogatoria, nel caso di specie, manca la dimostrazione - il cui onere grava sui creditori - di uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio dell'azione surrogatoria, vale a dire la prova del pregiudizio, derivante alle ragioni dei (figli) creditori, dall'inerzia del genitore debitore, che non ha esercitato l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lui lesive. Manca quindi un interesse, in assenza di detta prova, che giustifichi l'ingerenza dei creditori nella sfera giuridica del debitore".

D'altra parte, il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria postula che, a fini di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., il creditore si sostituisca al proprio debitore, in caso di inerzia di quest'ultimo, onde recuperare al patrimonio di questi (somme o beni (Cass. 22.3.2001, n. 4075).

Ovviamente, la condizione di inerzia è altra rispetto alla ritenuta insufficienza qualitativa delle modalità di esercizio di un diritto. Come giustamente è stato sostenuto in giurisprudenza, la surrogatoria non può costituire un mezzo di controllo dell'efficienza dell'attività del debitore, giacché, altrimenti verrebbe irragionevolmente vanificata l'autonomia privata di questi, cosicché deve confermarsi che l'inerzia è rappresentata dal fatto oggettivo della trascuranza dei diritti: ovvero dall'inattività totale del debitore.

In questi termini possono utilmente essere richiamati i seguenti principi di diritto: "L'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui,

realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un'azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge." Cass. 18.2.2000, n. 1867).

Ne discende che, nel caso di specie, viene a mancare il presupposto perché al debitore C.F. possa sostituirsi il creditore atteso che : "Il presupposto per l'esperibilità dell'azione surrogatoria è l'inerzia del debitore; pertanto, un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere del debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude "ab origine", la possibilità d'interferenza da parte del creditore con l'azione surrogatoria" (Cass. 4.8.1997, n. 7187).

Nel caso di specie, è assolutamente evidente che il convenuto C.F. non possa ritenersi inerte tout court nel senso indicato dall'art. 2900 c.c., avendo questi accettato l'eredità paterna e finanche disposto dei predetti beni a favore della sig.ra S..

Nel caso di specie, poi, e questo appare l'aspetto assorbente non sono state allegare precise e puntuali ragioni da cui ricavare il pregiudizio del creditore dall'inerzia del figlio F.C. il quale non ha esercitato l'azione di riduzione.

Pur non revocandosi in dubbio che effettivamente desti qualche perplessità il fatto che sia stata lasciata buona parte dell'eredità alla nuora, ciò non vale ad escludere che il sig. F.C. sia stato destinatario già di altri cespiti e di plurime donazioni in vita, tali da giustificare un testamento di siffatto tenore.

Consegue, dunque, il rigetto della predetta domanda.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e debbono essere poste a carico dei convenuti tenuto conto che gli stessi hanno occasionato la lite e comunque, in ottica prognostica, la soccombenza principale è imputabile ai convenuti medesimi.

La quantificazione delle spese deve tenere conto del valore, della natura controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta.

Le spese vanno liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori prossimi ai medi (decurtati del 30%) per le cause di valore indeterminato previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. in relazione alle ragioni sopra indicate.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione Collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2931/2020 nel contraddittorio delle parti:

1) DICHIARA inefficace nei confronti dell'attrice B. snc di B.D. & C.:

-l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito a rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (...), rep. (...), trascritto presso l'Ufficio Provinciale di T. dell'Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927, con il quale il signor F.C. ha trasferito alla signora R.S. le seguenti unità immobiliari site nei Comuni di Verolengo e Chivasso e precisamente:

- la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...), (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);

- la piena proprietà degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...);

- la propria quota di proprietà pari a $\frac{1}{2}$ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Chivasso (TO): Foglio (...), particelle (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...), Foglio (...), particella (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);

- la propria quota di proprietà pari a $\frac{1}{2}$ degli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Verolengo (TO): Foglio (...), particelle (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...), (...) e (...), Foglio (...), particelle (...), (...) e (...);

2) RIGETTA la domanda di accertamento della lesione di legittima del sig. F.C. esercitata dall'attrice ex art. 2900 e 553 c.c;

3) Visto l'art. 2655 c.c. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, manlevandolo da ogni responsabilità, di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine della trascrizione del suddetto atto di cessione rogito del Notaio M.C.D.C.D.T., in data (...), rep. (...), trascritto presso l'Ufficio Provinciale di T. dell'Agenzia del Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di T. 2, in data 14 novembre 2017 R.G. 45980 R.P. 30927;

4) CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in Euro 9.401,00 oltre esposti documentati Euro 545,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.